Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 19 luglio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 182 DEL 19 LUGLIO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Anonima Immobiliare Collinare San Vito, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1969. — **Alitalia - Linee Aeree Italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1960-80 sorteggiate l'8 luglio 1969. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni Autostrade IRI 6 % 1968-1986 sorteggiate l'8 luglio 1969. — **Filatura e tessitura Giuseppe Gulì fu Vincenzo, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1969. — **« Titano Sud » Fabbrica accumulatori elettrici, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1969. — **COSTEM - Compagnia per lo Sviluppo Turistico dell'Elba e del Meridione, società per azioni, in Portoferraio:** Obbligazioni 6 % 1965-1975 sorteggiate il 30 maggio 1969. — **TESSAB - Tessuti Confezioni Abbigliamento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1969. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate nei giorni 6, 7 e 8 maggio 1969. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni 6,50 % 1961-76 sorteggiate nei giorni 6 e 8 maggio 1969. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 3 giugno 1969. — **Fabbrica Milanese Imbottigliamento Bevande Gassate - FAMIB, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1969. — **Officine elettromeccaniche Puglioli, società per azioni, in Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1969. — **« Elvea », società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1969. — **« Compar », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1969. — **« Texa », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1969. — **« Eridano Gas », società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1969. — **Città di Torino:** Obbligazioni prestito « Città di Torino » Emissione 1952 sorteggiate il 4 luglio 1969. — **Mira Lanza, società per azioni, in Mira (Venezia):** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1969. — **Trans World Fuels Company, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1969. — **Costruzioni metalliche ing. F. Franchini & C., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI-STET 6 % 1958-1970 sorteggiate l'8 luglio 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1958-1974, serie B e C sorteggiate l'8 luglio 1969. — **I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1969. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:** Errata-corrige.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 31 marzo 1969 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento

ERCOLANI Andreino, il 28 febbraio 1968 in Sorano, frazione Elmo (Grosseto).

Accortosi che il proprio fratello era inavvertitamente inciampato in un filo dell'alta tensione staccatosi dalla sede aerea, interveniva prontamente con coraggiosa determinazione riuscendo ad interrompere il contatto ed a scongiurare al congiunto letali conseguenze.

CASTALDO Giuseppina, il 25 marzo 1968 in Savona, frazione Zinola.

Coraggiosamente tuffatasi in soccorso di una bambina caduta nelle acque di uno stagno riusciva, dopo notevoli sforzi, a trarre a riva la piccola pericolante cui praticava quindi le prime cure.

Alla memoria di **SASSO Michele,** il 5 maggio 1968 in Rapolla, contrada « Arcidiaconata » (Potenza).

Benchè poco esperto nel nuoto, si tuffava, senza esitazione, nelle gelide acque di una fiumara per soccorrere un ragazzo venutosi a trovare in gravi difficoltà. Prossimo ormai a concludere il generoso intervento, perdeva anch'egli, stremato per lo sforzo, la giovane vita.

ALLIONE Giuseppe Bartolomeo, l'8 luglio 1968 in Saint-Sauveur de Montagut (Francia).

Con altruistico slancio ed incurante del grave rischio personale, si faceva calare ripetutamente in un profondo serbatoio, ove si era verificata un'esplosione, riuscendo, nonostante le ustioni riportate, ad estrarre un operaio francese che giaceva esanime sul fondo.

Alla memoria di **MONDELLO Rosario,** il 4 agosto 1968 in Cefalù (Palermo).

Animato dalla generosità del suo impulso, non esitava ad affrontare le agitate acque del mare per soccorrere un uomo in gravi difficoltà a notevole distanza dalla riva. Travolto dalla violenza delle onde, perdeva la vita nel coraggioso ed altruistico tentativo.

MAZZOTTA Saverio, guardia di finanza, il 25 agosto 1968 in Marina di Alliste (Lecce).

Scorti alcuni bambini intenti a maneggiare un petardo inesploso, con tempestiva e coraggiosa determinazione, diretta a scongiurare il grave pericolo al quale i piccoli erano esposti, sottraeva loro l'ordigno che, subito dopo, esplodeva. Nel nobile ed altruistico intervento riportava gravissime ferite e la conseguente amputazione di una mano.

Medaglie di bronzo

D'ESTE Giovanni, il 20 aprile 1967 in Venezia.

Informato che un giovane era accidentalmente precipitato in un profondo canale, non esitava a tuffarsi nelle fredde acque raggiungendo e traendo in salvo il pericolante.

PUSIOL Alfredo, il 10 febbraio 1968 in Venezia.

Nonostante le precarie condizioni di salute, si tuffava nelle gelide acque di un canale traendo in salvo un bambino che vi era accidentalmente precipitato.

CAZZATO Antonio, guardia comunale, il 31 marzo 1968 in Arconate (Milano).

Unitamente ad altro generoso, affrontava un pericoloso squilibrato armato riuscendo, dopo violenta colluttazione, ad immobilizzarlo.

ROLFI Luigi, il 31 marzo 1968 in Arconate (Milano).

Unitamente ad altro generoso, affrontava un pericoloso squilibrato armato riuscendo, dopo violenta colluttazione, ad immobilizzarlo.

CASCONE Antonio, operaio di armamento delle FF.SS., l'11 aprile 1968 in Pagani (Salerno).

Con generosa determinazione e sprezzo del pericolo, si lanciava fra i binari ferroviari traendo in salvo una donna ed una bambina in procinto di essere travolte da veloci convogli sopraggiungenti.

GALBIATI Giacomo, il 22 aprile 1968 in Treviglio (Bergamo).

Benchè giovanissimo, riusciva a trarre in salvo il fratellino che, accidentalmente caduto in un canale, stava per essere trascinato dalla fredda corrente.

LAMMOGLIA Giuseppe, appuntato di mare della guardia di finanza, il 7 luglio 1968 in Savona.

Si immergeva nelle acque del mare recuperando e traendo in salvo alla riva un giovane che giaceva già esanime sul fondo.

LA TORRE Giuseppe, il 14 luglio 1968 in Imperia.

Con tempestivo e coraggioso intervento, traeva in salvo un giovane in procinto di annegare nelle acque del mare.

DI MICHELE Roberto, brigadiere di mare della guardia di finanza, il 5 agosto 1968 in Ortona (Chieti).

Con tempestivo intervento traeva in salvo due persone in procinto di annegare nelle acque di un porto.

DI FRANCESCANTONIO Antonio, il 5 agosto 1968 in Ortona (Chieti).

Scorto un bambino cadere nel ristretto spazio fra una motonave e la banchina di un porto si tuffava coraggiosamente sostenendo il piccolo pericolante sino all'arrivo di altro soccorritore.

D'APRANO Pietro, vigile del fuoco, il 7 agosto 1968 in Latina, località Foce Verde.

Affrontava ripetutamente le agitate acque del mare traendo in salvo due ragazze venutesi a trovare in gravi difficoltà a notevole distanza dalla riva.

MASSOLINI Francesco, il 28 agosto 1968 in Gavardo (Brescia).

Con tempestivo intervento, raggiungeva e traeva in salvo alla riva un ragazzo accidentalmente precipitato nelle acque di un canale.

PULZELLA Catello, brigadiere di pubblica sicurezza, il 17 settembre 1968 in Scalea (Cosenza).

Con tempestivo e coraggioso intervento, raggiungeva e traeva in salvo, insieme ad altro generoso, due persone precipitate, a bordo di un'autovettura, nelle acque del mare.

FILANGERI Francesco, vice brigadiere di pubblica sicurezza, il 17 settembre 1968 in Scalea (Cosenza).

Con tempestivo e coraggioso intervento, raggiungeva e traeva in salvo, insieme ad altro generoso, due persone precipitate, a bordo di un'autovettura, nelle acque del mare.

(6284)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1626.**

Istituzione di un istituto professionale per l'agricoltura in Orvieto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Orvieto (Terni) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Orvieto (Terni) una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:

viticoltore (biennale);
conduttore di macchine agricole (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno d'Italia;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici agrari a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 33.100.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 160. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Orvieto

N. 1 sezione per conduttore di macchine agricole (biennale);
N. 1 sezione per viticoltore (biennale).
per complessive classi n 4

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1 Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2 Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6 Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Insegnanti tecnico-pratici (1)	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1969, n. **1627**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per le attività marinare in Gaeta

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per le attività marinare di Gaeta (Latina) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Gaeta (Latina) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per le attività marinare.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per la meccanica navale con sezioni per:

meccanico navale (triennale).

2. Scuola professionale per la gente di mare con sezioni per:

padrone marittimo alla pesca (triennale);
radiotelegrafista di bordo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; geografia; lingua straniera; contabilità di bordo; materie nautiche; matematica; fisica; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, i licenziati dalle scuole professionali marittime dell'Ente nazionale per l'educazione marinara (E.N.E.M.) e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici nautici.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per le attività marinare nonchè di quelli per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici nautici ed industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici nautici a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella orga-

nica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 73.700.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 159. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per le attività marinare di Gaeta (Latina)

N. 1 sezione per meccanico navale (triennale);
N. 1 sezione per padrone marittimo alla pesca (triennale);
N. 1 sezione per radiotelegrafista di bordo (triennale).
per complessive classi n. 9

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8 Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 121 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969, n. 376.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri « Alberto Baggi » di Sassuolo.

N. 376. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri « Alberto Baggi » di Sassuolo (Modena), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 175. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 377.

Erezione in ente morale della cassa scolastica del liceo scientifico statale « E. Fermi » di Gaeta.

N. 377. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del liceo scientifico statale « E. Fermi » di Gaeta, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 176. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 378.

Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Città di Castello ad accettare una donazione.

N. 378. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Città di Castello, viene autorizzato ad accettare una donazione consistente in un appezzamento di terreno della superficie complessiva di ettari sei con sovrastante fabbricato colonico, sito in Città di Castello, disposta dal marchese Gioacchino Cappelletti con atto in data 27 ottobre 1965, repertorio n. 46046, registrato a Città di Castello il giorno 8 novembre 1965 al n. 1242/128, a rogito dott. Francesco Ciavi, notaio iscritto nel distretto notarile di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 172. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 379.

Erezione in ente morale della cassa scolastica del liceo scientifico statale di Macomer.

N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del liceo scientifico statale di Macomer (Nuoro), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 177. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 380.

Donazione di opere d'arte disposta a favore dello Stato.

N. 380. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato, con atti notarili in data 18 maggio 1968, n. 7632 di rep., e in data 8 marzo 1969, n. 7981 di rep., a rogito dottor Riccardo Fumagalli, notaio in Firenze, con i quali i signori conte Augusto Alessandro Contini Bonaccossi, Anna Maria Papi, Lorenzo Papi, Laura Papi, Caterina Papi in Ferrario, Roberto Papi, Atalà Pampaloni ved. Contini Bonaccossi, hanno disposto una donazione di opere d'arte.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1969, n. 381.

Autorizzazione alla fondazione « Opera Campana dei Caduti », con sede in Rovereto, ad accettare una donazione.

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Opera Campana dei Caduti », con sede in Rovereto, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Mozzi Sergio con gli atti pubblici 26 novembre 1965, n. 16026 di repertorio, e 6 maggio 1968, n. 21786 di repertorio, a rogito dottor Rolando Munari, notaio in Rovereto, consistente nel compendio immobiliare, distinto in catasto alla partita tavolare 226 del comune di Lizzana, con la particella edif. 223/1 e con le particelle fond. 331, 332/1, 332/2 e 334, dove ha sede la Campana dei Caduti.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969, n. 382.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di S. Maria del Mare delle Suore Benedettine, nel comune di La Spezia.

N. 382. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero di S. Maria del Mare delle Suore Benedettine, in località Marinasco del comune di La Spezia, e viene inoltre autorizzato ad accettare la donazione disposta dal monastero delle Suore Benedettine della SS. Annunziata di Rosano in Rignano sull'Arno (Firenze), consistente in un fabbricato, adibito a sede, con adiacente terreno di ha 1.37.54, il tutto valutato L. 25.571.400.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 187. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969.

Sostituzione di un membro della commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto luogotenenziale del 31 dicembre 1915, n. 1928;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1961 col quale venne chiamato a far parte della commissione permanente di vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione il dott. Vincenzo Turco, consigliere della Corte dei conti;

Considerato che la Corte dei conti ha designato, quale proprio rappresentante in seno a detta commissione, il presidente di sezione dott. Guido Petrocelli e che, pertanto, occorre provvedere alla sostituzione del dottor Vincenzo Turco;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Guido Petrocelli è chiamato a far parte della commissione permanente di vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione, in sostituzione del dott. Vincenzo Turco, presidente onorario di sezione della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1969
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 129

(6479)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Casatenovo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Casatenovo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Casatenovo;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Casatenovo e dalla S.p.a. Francesco Vismara; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'intero territorio del comune di Casatenovo ha notevole interesse pubblico perchè concorre a formare quella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che, nel comune di Casatenovo come in quelli ad esso adiacenti, costituiscono come un sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, accompagnati alla presenza di punti di vista accessibili al pubblico, che di quelle bellezze permettono il godimento; nella parte orientale, inoltre, del territorio, si trovano numerose ville con giardino di notevole bellezza come villa Greppi, villa Facchi, villa Castelparco, inscindibilmente inquadrate nel paesaggio come sua parte integrante;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Casatenovo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il vincolo è delimitato nel modo seguente:

a nord: dalla linea di confine del comune di Monticello Brianza;

a est: dalla linea di confine dei comuni di Missaglia e Lomagna;

a sud: dalla linea di confine dei comuni di Camparada e Usmate-Velate;

a ovest: dalla linea di confine dei comuni di Besana e Correzzana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Casatenovo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 giugno 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 1

Convocata con lettera raccomandata 6 giugno 1967, n. 5458, si è riunita oggi 19 (diciannove) giugno millenovecentosessantasette, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

8. CASATENOVO - Tutela paesistica di tutto il territorio.

(*Omissis*).

La commissione:

vota come segue la proposta di vincolo totale ai sensi della legge 29 giugno 1939, art. 1 numeri 3 e 4 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sull'intero territorio del comune di Casatenovo, delimitato come segue:

a nord: dalla linea di confine del comune di Monticello Brianza;

a est: dalla linea di confine dei comuni di Missaglia e Lomagna;

a sud: dalla linea di confine dei comuni di Camparada e Usmate-Velate;

a ovest: dalla linea di confine dei comuni di Besana e Correzzana.

(*Omissis*).

(6420)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1969.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21 e il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69, del 15 marzo 1969, concernente la emissione dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978, per complessive nominali lire 482 miliardi, di cui 217,2 miliardi netti da utilizzare per il conferimento di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 967, sopraindicato;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del tesoro novennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi *con* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi *senza* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D P », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportati, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione generale del debito pubblico - Buoni del tesoro novennali 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1978, legge 28 febbraio 1969, n. 21, decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242 e decreto ministeriale 10 marzo 1969; nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione ».

Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° ottobre 1969 a quella 1° aprile 1974.

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto, recante otto compartimenti, numerati per colonna da undici a diciotto, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti, mediante apposizione del bollo a calendario della tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° ottobre 1974 ed il 1° aprile 1978.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978, legge 28 febbraio 1969, n. 21, decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242 e Decreto Ministeriale 10 marzo 1969 ». Segue, al centro, uno spazio circolare bianco per l'apposizione, all'atto del rilascio dei singoli titoli, del bollo a secco recante l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline — Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni —. Seguono quindi le leggende « Certificato nominativo — Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale — di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) — fruttante l'interesse annuo — di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) — con godimento dal . . . . a favore di (seguono alcuni righi punteggiati). — Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. — Roma, ... — Il Direttore Generale — V. per la Corte dei conti — Il Direttore di Divisione — Posizione N. . . (4ª Serie) ». —

Il rovescio del corpo del titolo comprende due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*) del testo unico delle leggi sul debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343; quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende, nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran libro; nella parte

inferiore, sono riportate le seguenti leggende: « Estratto dalle norme relative — ai Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi — di scadenza 1° aprile 1978 — 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura. — 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire, — ad un premio di dieci milioni, — a quattro premi di cinque milioni ciascuno, — a venti premi di un milione ciascuno, — da sorteggiare il 3 marzo di ogni anno. — 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. — Il pagamento viene eseguito, dal 1° aprile successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione generale del debito pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. — 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° ottobre e 1° aprile di ogni anno, dalla sezione di tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna, numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1969 a quello n. 18, di scadenza 1° aprile 1978.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana — Debito Pubblico — Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi — di scadenza 1° aprile 1978 — Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo in cifre, della rata semestrale) — per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° ottobre 1969 al 1° aprile 1978) — relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) — Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ».

Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « Legge 28 febbraio 1969, n. 21, Decr.-Legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242 », e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 10 marzo 1969 ». A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro Novennali 5 % » e « a premi — di scadenza 1° aprile 1978 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978 e da un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento » (seguita da alcuni righi punteggiati) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio del foglio di ruolo è identico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . . » (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione od il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4. dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati. Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione — da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso — in ciascuno di un semestre, da quello al 1° ottobre 1969 a quello al 1° aprile 1978.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico — e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente fra l'altro, l'estratto delle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indica-

zione « con » « ovvero » « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 4. dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° ottobre e 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interessi, con ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura: « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto », dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », e aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana — Debito Pubblico » interrompe, in parte il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda. Le parole « con o senza » sono stampate in grassetto.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del testo unico delle leggi sul Debito Pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto della indicazione « Certificato nominativo », è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine al di sopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978 che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'articolo 14, lett. *d*), del testo unico delle leggi sul debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà; cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro;

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore verdino-bluastro. I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il modello di certificato nominativo di piena proprietà reca la numerazione a zero e la firma a fac-simile del direttore generale « Mazzaglia ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1969
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 128

(6365)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1969.

Regolamento di caccia controllata nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 12-*bis* del citato testo unico che conferisce ai comitati provinciali della caccia la facoltà di sottoporre a regime di caccia controllata tutto o parte del territorio di ciascuna provincia;

Considerato che il suindicato art. 12-*bis* del testo unico citato demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di predisporre un regolamento tipo nazionale dell'esercizio della caccia controllata;

Visti i decreti ministeriali 17 giugno e 21 ottobre 1968;

Udito il parere delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 86 del testo unico citato;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi il regime di caccia controllata può essere istituito, con deliberazione dei comitati provinciali della caccia, in tutta la circoscrizione di ciascuna provincia oppure in zone di estensione limitata sempre che il territorio si presenti particolarmente idoneo, per il proprio ambiente, alla protezione e all'incremento della selvaggina stanziale protetta e a condizione che sia soggetto ad effettiva vigilanza.

Art. 2.

Per la gestione tecnica dei territori di caccia controllata non compresi nella zona faunistica delle Alpi i comitati provinciali della caccia possono avvalersi della collaborazione degli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

I compiti attribuiti a detti organi sono precisati nei regolamenti provinciali.

Art. 3.

Tutti i titolari di licenza possono praticare l'esercizio venatorio nei territori di caccia controllata, a parità di diritti e di doveri, con l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti emanati dai comitati provinciali della caccia.

Art. 4.

Il regolamento provinciale per la caccia controllata, deliberato dal comitato provinciale della caccia, deve, fra l'altro, determinare:

a) i confini dei territori soggetti a caccia controllata;

b) le limitazioni di tempo all'esercizio venatorio che possono essere attuate o assegnando il numero di giornate di caccia settimanali a ciascun cacciatore oppure stabilendo giorni fissi in cui la caccia stessa può essere effettuata;

c) le norme che disciplinano l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria in forma vagante e con l'uso del cane al fine di garantire la salvaguardia della selvaggina stanziale protetta e la tutela dell'agricoltura;

d) il numero e le specie dei capi di selvaggina stanziale protetta che ciascun cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia;

e) le norme che garantiscano il controllo sull'osservanza delle disposizioni da parte dei cacciatori;

f) le zone di rifugio per la selvaggina, la cui superficie totale non deve essere inferiore ad un quindicesimo di quella della zona di caccia controllata;

g) il numero minimo degli agenti di vigilanza atto ad assicurare una efficace vigilanza della zona;

h) le sanzioni amministrative e disciplinari per i contravventori al regolamento medesimo.

Le disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) sono da determinarsi, possibilmente, di intesa con le province limitrofe direttamente interessate.

Art. 5.

Al fine di assicurare un più proficuo esercizio venatorio, i comitati provinciali della caccia, sentito il parere degli organi provinciali delle associazioni venatorie riconosciute, possono costituire, nell'ambito del territorio provinciale, particolari zone di caccia controllata — da delimitarsi con apposite tabelle — aventi superficie continua che non superino, ciascuna, l'ampiezza di 10.000 ettari e dove l'esercizio venatorio può essere proporzionato alle possibilità faunistiche. L'estensione complessiva di dette zone non può, superare la metà del territorio provinciale effettivamente utile alla caccia.

Per l'esercizio venatorio in tali zone i comitati provinciali della caccia rilasciano a ciascun richiedente un apposito tesserino di autorizzazione con l'indicazione delle giornate settimanali consentite per l'esercizio venatorio e del numero e specie dei capi di selvaggina stanziale protetta che è permesso abbattere in ciascuna giornata.

L'esercizio venatorio nelle suddette zone può essere subordinato al pagamento di una quota, da versarsi al comitato provinciale della caccia, a titolo di partecipazione alle spese di gestione. Detta quota, che viene stabilita in relazione alle esigenze della zona, non può, comunque, essere determinata in misura superiore a lire 10.000 e deve essere destinata esclusivamente alle spese di ripopolamento e vigilanza delle zone suindicate.

Per poter accedere a due o più zone di ciascuna provincia è necessario il pagamento di una somma pari alla quota di maggiore importo stabilito nella provincia stessa, somma alla quale va aggiunta altra somma non superiore alla metà dell'importo delle quote riferentisi alle zone nelle quali si intende cacciare.

Per l'esercizio venatorio che viene effettuato esclusivamente alla selvaggina migratoria da appostamenti, la suddetta quota è ridotta ad un terzo.

Art. 6.

Il cacciatore, che contravvenga alle disposizioni della legge e dei regolamenti, è punito nei modi previsti dalla legge stessa. Ove le infrazioni vengano commesse nelle zone di caccia controllata di cui all'art. 5, i contravventori sono soggetti anche alle sanzioni indicate nei regolamenti provinciali. Esse debbono essere così graduate:

a) preclusione della facoltà di praticare l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata nella provincia, da una a tre stagioni venatorie a seconda della gravità dell'infrazione;

b) in caso di recidiva, preclusione della facoltà di praticare l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata in tutte le province, per la durata da una a tre

stagioni di caccia. A tal fine il nominativo del contravventore viene segnalato a tutti i comitati provinciali della caccia perchè ne prendano nota sullo apposito schedario;

c) per ogni capo di selvaggina abbattuto abusivamente, anche per errore, il contravventore è tenuto alla rifusione dei danni provocati alla fauna stanziale protetta, mediante versamento di una somma corrispondente al valore di mercato dell'animale vivo. Dette somme debbono essere destinate all'acquisto di capi di selvaggina in sostituzione di quelli abusivamente uccisi. La mancata rifusione economica del danno dà luogo a procedimento giudiziario.

Alle stesse sanzioni è soggetto il cacciatore ammesso nelle zone di caccia controllata che tenti di far uscire con qualsiasi mezzo o servendosi di altre persone, la selvaggina dalle zone di rifugio.

Presso ciascun comitato è istituito uno schedario dei contravventori alle norme che disciplinano l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata.

Art. 7.

Avverso le deliberazioni dei comitati provinciali della caccia in materia di caccia controllata, è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale può sentire, per la decisione, il parere di un comitato di vigilanza presieduto dal Sottosegretario di Stato cui è affidata la delega per gli affari della caccia e composto dal direttore generale della produzione agricola, dal direttore della divisione caccia, da un rappresentante dell'Unione province d'Italia, da un rappresentante del laboratorio di zoologia applicata alla caccia e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie di cui all'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

I decreti ministeriali 17 giugno e 21 ottobre 1968 sono revocati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(6733)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1969.

Regolamento di caccia controllata nel territorio della zona faunistica delle Alpi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 67 del menzionato testo unico che sottopone tutto il territorio della zona faunistica delle Alpi, salvo particolari casi, a regime di caccia controllata;

Considerato che il suindicato art. 67 del testo unico citato demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di predisporre un regolamento tipo nazionale dell'esercizio della caccia controllata;

Visti i decreti ministeriali 17 giugno e 21 ottobre 1968;

Udito il parere delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 86 del testo unico citato;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio della zona faunistica delle Alpi è istituito di diritto, eccetto che nelle località costituite in riserve di caccia, il regime di caccia controllata ai sensi dell'art. 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 27 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Tutti i titolari di licenza possono praticare l'esercizio venatorio in detto territorio a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche del territorio medesimo.

Il territorio di caccia controllata deve essere delimitato da tabelle recanti la scritta « Provincia di . . . . - Zona faunistica Alpi - Caccia controllata ».

Art. 2.

Al fine di una migliore disciplina tecnico venatoria ed organizzativa, il territorio della zona faunistica delle Alpi può essere suddiviso in settori comprendenti in tutto o in parte il territorio di uno o più comuni delimitati da confini naturali o artificiali. Tali settori vengono contraddistinti nel regolamento provinciale con un numero progressivo ed i loro confini debbono essere delimitati con tabelle recanti la scritta: « Provincia di . . . . - Zona faunistica Alpi - caccia controllata - settore . . . . ».

Art. 3.

L'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi, soggetta al regime di caccia controllata, è disciplinato da un regolamento emanato da ciascun comitato provinciale della caccia e pubblicato, unitamente al calendario venatorio, entro il 1° luglio di ogni anno.

Per la gestione della caccia controllata i comitati provinciali della caccia debbono avvalersi della collaborazione degli organi provinciali delle associazioni venatorie riconosciute.

Art. 4.

Il regolamento provinciale deve determinare le limitazioni di luogo, di tempo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta che ciascun cacciatore può abbattere.

In particolare deve stabilire:

a) la data di apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta che, per esigenze tecniche, deve essere fissata alla seconda domenica di settembre;

b) le norme che disciplinano l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria in forma vagante e con l'uso del cane al fine di garantire la salvaguardia della tipica fauna alpina;

c) i giorni nei quali l'esercizio venatorio è consentito, da determinarsi possibilmente d'intesa con le provincie limitrofe direttamente interessate;

d) il numero e le specie dei capi di selvaggina stanziale protetta che ciascun cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia;

e) le zone di rifugio della selvaggina la cui superficie totale non deve essere inferiore ad un quindicesimo del territorio compreso nella zona di caccia controllata;

f) il numero minimo di agenti di vigilanza atto ad assicurare una efficace sorveglianza della zona;

g) le sanzioni amministrative e disciplinari per i contravventori al regolamento medesimo.

Art. 5.

I comitati provinciali della caccia, al fine di assicurare un più proficuo esercizio venatorio, possono prevedere nei propri regolamenti, sentito il parere degli organi provinciali delle associazioni venatorie riconosciute

sciute, il pagamento di una quota da parte dei cacciatori a titolo di partecipazione alle spese di gestione del territorio di caccia controllata.

Tale quota non potrà, comunque, essere superiore alle L. 10.000 ed è ridotta ad un terzo per l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria da appostamenti.

Le somme introitate a tale titolo dai comitati caccia debbono essere esclusivamente destinate alle spese di gestione del territorio di caccia controllata.

I cacciatori residenti nei comuni il cui territorio è tutto o in parte compreso nella zona faunistica delle Alpi e che, per incarico del comitato provinciale della caccia svolgono azione di assistenza tecnica per la conservazione del patrimonio faunistico alpino possono essere esonerati in tutto o in parte dal pagamento della suddetta quota.

Art. 6.

Per essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi soggetta a regime di caccia controllata, i titolari di licenza debbono munirsi di un tesserino che i comitati caccia sono tenuti a rilasciare, anche tramite le associazioni venatorie, senza alcune formalità.

In tale tesserino debbono essere indicati, oltre i dati anagrafici e gli estremi del porto d'armi di ciascun cacciatore, il numero e le specie dei capi di selvaggina stanziale protetta che è permesso di abbattere in ciascun giorno. Nel tesserino stesso dovranno essere annotati, da parte dei cacciatori, i capi di selvaggina stanziale protetta non appena abbattuti.

Nel caso che il tesserino venga diviso in più settori, il tesserino dovrà essere sempre unico per tutta la provincia, dovrà riportare la distinzione dei settori e su di esso dovranno essere annotati i settori nei quali il cacciatore intestatario ha diritto di esercitare la caccia.

Art. 7.

Il cacciatore, che contravvenga alle disposizioni della legge e dei regolamenti, è punito nei modi previsti dalla legge stessa e con le sanzioni indicate nei regolamenti provinciali. Queste ultime debbono essere così graduate:

a) preclusione della facoltà di praticare l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata da una a tre stagioni venatorie a seconda della gravità dell'infrazione;

b) in caso di recidiva, preclusione della facoltà di praticare l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata in tutte le provincie, per la durata da una a tre stagioni di caccia. A tal fine il nominativo del contravventore viene segnalato a tutti i comitati provinciali della caccia perchè ne prendano nota sull'apposito schedario;

c) per ogni capo di selvaggina abbattuto abusivamente, anche per errore, il contravventore è tenuto alla rifusione dei danni provocati alla fauna stanziale protetta, mediante versamento di una somma corrispondente al valore di mercato dell'animale vivo. Dette somme debbono essere destinate all'acquisto di capi di selvaggina in sostituzione di quelli abusivamente uccisi. La mancata rifusione economica del danno dà luogo a procedimento giudiziario.

Alle stesse sanzioni è soggetto il cacciatore ammesso nelle zone di caccia controllata che tenti di far uscire con qualsiasi mezzo o servendosi di altre persone, la selvaggina dalle zone di rifugio.

Presso ciascun comitato è istituito uno schedario dei contravventori alle norme che disciplinano l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata.

Art. 8.

Avverso le deliberazioni dei comitati provinciali della caccia in materia di caccia controllata, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale può sentire, per la decisione, il parere di un comitato di vigilanza presieduto dal Sottosegretario di Stato cui è affidata la delega per gli affari della caccia e composto dal direttore generale della produzione agricola, dal direttore della divisione caccia, da un rappresentante dell'Unione province d'Italia, da un rappresentante del laboratorio di zoologia applicata alla caccia e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie di cui all'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

I decreti ministeriali 17 giugno e 21 ottobre 1968 sono revocati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 18 giugno 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(6732)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1938, n. 771, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Foggia », ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ha approvato il vigente statuto e 18 luglio 1964, n. 726, che lo ha modificato all'art. 8;

Visti i propri decreti 18 aprile 1967, riguardante la nomina per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente e 15 marzo 1968, concernente la sostituzione del rappresentante del Banco di Napoli nel consiglio stesso;

Vista la lettera 29 maggio 1969, con la quale il Banco di Napoli ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il dott. Emilio Mazza, in sostituzione del dott. Raffaele Di Somma, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Emilio Mazza è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, in rappresentanza del Banco di Napoli ed in sostituzione del dott. Raffaele Di Somma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(6410)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Calavino », con sede nel comune di Calavino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1969, registro n. 8, foglio n. 381, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il comprensorio del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Calavino », con sede nel comune di Calavino (Trento), è stato ampliato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio consortile è esteso ettari 79.27.53.

(6379)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Caulonia, con sede in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5418/5223, in data 4 luglio 1969, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Caulonia, con sede in Reggio Calabria, deliberato dal consiglio dei delegati in data 25 gennaio e 19 dicembre 1968.

(6378)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Campobasso

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, n. 9838/2201, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Campobasso della zona demaniale facente parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro », in Campobasso, estesa mq. 2000 riportata in catasto alla particella n. 4 (parte) del foglio di mappa n. 38 del comune di Campobasso e nella planimetria tratturale con il n. 4-*b*.

(6382)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969, n. 11002/2389, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Chiesa Beata Vergine delle Grazie in Corato, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Corato, estese mq. 2430, riportate in catasto alle particelle numeri 315 e 317 del foglio di mappa n. 47 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 604 e 605.

(6395)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Casermetta caporale Antonio Vivalda », sito in Acceglio.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 30 giugno 1969, n. 430, sono stati sclassificati dal demanio pubblico militare (ramo Difesa-Esercito) e trasferiti tra i beni patrimoniali disponibili dello Stato i terreni costituenti il sedime dell'immobile denominato « Casermetta caporale Antonio Vivalda », della superficie di mq. 18.610, siti nel comune di Acceglio (Cuneo), località Ponte Soubeyran, e censiti nel catasto del predetto comune in testa al demanio pubblico dello Stato, (ramo Difesa-Esercito) al foglio n. 27, mappali 309, 620, 622, 621, 311, 312, 310, 314, 315, 316, 313, 619, 317, 318, 319, 320, 323 (parte) e 324 (parte).

(6376)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Molfetta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 355.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6617)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 498.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6618)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.856.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6619)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1969, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6620)

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1969, il comune di Mirto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6621)

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Granze (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.409.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6622)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.516.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6516)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Laterina (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.658.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6517)

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Liveri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.409.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6518)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1969, il comune di Sagrado (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.679.247, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6570)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1969, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.750.754, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6571)

Autorizzazione al comune di Resia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1969, il comune di Resia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6572)

Autorizzazione al comune di Forni Avoltri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1969, il comune di Forni Avoltri (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.842.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6573)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1969, il comune di Villesse (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.088.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6574)

Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1969, il comune di San Floriano del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.131.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6575)

Autorizzazione al comune di Castelbaronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, il comune di Castelbaronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.382.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6576)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 31.704.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6577)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, il comune di Pedaso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.705.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6578)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6579)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, il comune di Talla (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.887.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6580)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.920.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6581)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.255.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6582)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Polverigi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.041.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(6583)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1969, il comune di Maglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 138.143.327, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6584)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1969, il comune di Nociglia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 73.081.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6585)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1969, il comune di Tricase (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.416.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6586)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Termoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.089.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6587)

Autorizzazione al comune di Belmonte del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Belmonte del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.919.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6589)

Autorizzazione al comune di S. Polo Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di S. Polo Matese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.679.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6588)

Autorizzazione al comune di Colli al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Colli al Volturno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6590)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Montecilfone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.780.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6591)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Salcito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.390.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6592)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.898.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministraizone dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6593)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Villa Castelli (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.377.527, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministraizone dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6594)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1969, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 444.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6519)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1968 al 30 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1332/68, n. 1349/68, n. 1370/68, n. 1411/68, n. 1443/68 e n. 1495/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;
— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-68 al 4-9-68	Paesi terzi dal 5-9-68 all'11-9-68	Paesi terzi dal 12-9-68 al 17-9-68	Paesi terzi dal 18-9-68 al 26-9-68	Paesi terzi dal 27-9-68 al 30-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-9-68 al 4-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 5-9-68 all'11-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 12-9-68 al 17-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-9-68 al 26-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-9-68 al 30-9-68
07-06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:										
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	478,10	478,10	478,10	506,25	506,25	403,10	403,10	403,10	431,25	431,25
11.01-C	08	Farina di orzo	5.096,25	5.096,25	5.096,25	5.377,50	5.377,50	4.783,75	4.783,75	4.783,75	5.065,00	5.065,05
11.01-D	12	Farina di avena	4.476,25	4.757,50	4.757,50	4.757,50	5.757,50	4.163,75	4.445,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00
11.01-E		Farina di granturco:										
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.270,60	5.270,60	5.270,60	5.270,60	5.270,60	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10
	18	II. altra	2.965,60	2.965,60	2.965,60	2.965,60	2.965,60	2.809,35	2.809,35	2.809,35	2.809,35	2.809,35
11.01-F	22	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	593,75	593,75	1.156,25	zero	zero	281,25	281,25	843,75
11.01-H	28	Farina di miglio	2.643,10	2.643,10	2.643,10	2.643,10	2.643,10	2.486,85	2.486,85	2.486,85	2.486,85	2.486,85
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:										
		A. semole e semolini.										
	008	II. di segala	5.459,35	5.459,35	5.459,35	5.459,35	5.459,35	5.146,85	5.146,85	5.146,85	5.146,85	5.146,85
	012	III. di orzo	5.096,25	5.096,25	5.096,25	5.377,50	5.377,50	4.783,75	4.783,75	4.783,75	5.065,00	5.065,00
	015	IV. di avena	4.476,25	4.757,50	4.757,50	4.757,50	4.757,50	4.163,75	4.445,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-68 al 4-9-68	Paesi terzi dal 5-9-68 all'11-9-68	Paesi terzi dal 12-9-68 al 17-9-68	Paesi terzi dal 18-9-68 al 26-9-68	Paesi terzi dal 27-9-68 al 30-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-9-68 al 4-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 5-9-68 all'11-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 12-9-68 al 17-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-9-68 al 26-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-9-68 al 30-9-68
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:										
		a. inferiore o uguale all'1,5 % in peso:										
	018	1. non destinati all'industria della birra	5.270,60	5.270,60	5.270,60	5.270,60	5.270,60	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10
	022	2. destinati all'industria della birra (1)	2.492,50	2.492,50	2.492,50	2.492,50	2.492,50	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	025	b. altri	2.965,60	2.965,60	2.965,60	2.965,65	2.965,65	2.809,35	2.809,35	2.809,35	2.809,35	2.809,35
	028	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	593,75	593,75	1.156,25	zero	zero	281,25	281,25	843,75
	035	VIII. di miglio	2.643,10	2.643,10	2.643,10	2.643,10	2.643,10	2.486,85	2.486,85	2.486,85	2.486,85	2.486,85
	038	IX. di sorgo o di durra	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):										
	045	I. di frumento	4.176,25	4.176,25	4.176,25	4.176,25	4.176,25	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	048	II. di segala	3.959,35	3.959,35	3.959,35	3.959,35	3.959,35	3.803,10	3.803,10	3.803,10	3.803,10	3.803,10
	052	III. di orzo	4.408,10	4.408,10	4.408,10	4.658,10	4.658,10	4.251,85	4.251,85	4.251,85	4.501,85	4.501,85
		IV. di avena:										
	055	a. avena spuntata	2.515,60	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.359,35	2.518,75	2.518,75	2.518,75	2.518,75
	058	b. altra	3.857,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	3.701,25	3.951,25	3.951,25	3.951,25	3.951,25
	062	V. di granturco	4.563,10	4.563,10	4.563,10	4.563,10	4.563,10	4.406,85	4.406,85	4.406,85	4.406,85	4.406,85
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	406,25	406,25	906,25	zero	zero	250,00	250,00	750,00
	068	VII. di miglio	4.057,50	4.057,50	4.057,50	4.057,50	4.057,50	3.901,25	3.901,25	3.901,25	3.901,25	3.901,25
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.289,35	4.289,35	4.289,35	4.289,35	4.289,35	4.133,10	4.133,10	4.133,10	4.133,10	4.133,10
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:										
	078	I. di frumento	4.992,50	4.992,50	4.992,50	4.992,50	4.992,50	4.836,25	4.836,25	4.836,25	4.836,25	4.836,25
	082	II. di segala	4.731,25	4.731,25	4.731,25	4.731,25	4.731,25	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00
	085	III. di orzo	6.956,25	6.956,25	6.956,25	7.346,85	7.346,85	6.643,75	6.643,75	6.643,75	7.034,35	7.034,35
	088	IV. di avena	3.857,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	3.701,25	3.951,25	3.951,25	3.951,25	3.951,25
	092	V. di granturco	4.563,10	4.563,10	4.563,10	4.563,10	4.563,10	4.406,85	4.406,85	4.406,85	4.406,85	4.406,85
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	406,25	406,25	906,25	zero	zero	250,00	250,00	750,00
	098	VII. di miglio	4.057,50	4.057,50	4.057,50	4.057,50	4.057,50	3.901,25	3.901,25	3.901,25	3.901,25	3.901,25
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.289,35	4.289,35	4.289,35	4.289,35	4.289,35	4.133,10	4.133,10	4.133,10	4.133,10	4.133,10
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-68 al 4-9-68	Paesi terzi dal 5-9-68 all'11-9-68	Paesi terzi dal 12-9-68 al 17-9-68	Paesi terzi dal 18-9-68 al 26-9-68	Paesi terzi dal 27-9-68 al 30-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-9-68 al 4-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 5-9-68 all'11-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 12-9-68 al 17-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-9-68 al 26-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-9-68 al 30-9-68
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	108	I. di frumento	3.239,35	3.239,35	3.239,35	3.239,35	3.239,35	3.083,10	3.083,10	3.083,10	3.083,10	3.083,10
	112	II. di segala	3.073,10	3.073,10	3.073,10	3.073,10	3.073,10	2.916,85	2.916,85	2.916,85	2.916,85	2.916,85
	115	III. di orzo	2.866,85	2.866,85	2.866,85	3.026,25	3.026,25	2.710,60	2.710,60	2.710,60	2.870,00	2.870,00
	118	IV. di avena	2.515,60	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.359,35	2.518,75	2.518,75	2.518,75	2.518,75
	122	V. di granturco	2.965,60	2.965,50	2.965,60	2.965,60	2.965,60	2.809,35	2.809,35	2.809,35	2.809,35	2.809,35
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	315,60	315,60	634,35	zero	zero	159,35	159,35	478,10
	128	VII. di miglio	2.643,10	2.643,10	2.643,10	2.643,10	2.643,10	2.486,85	2.486,85	2.486,85	2.486,85	2.486,85
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:										
	138	I. di frumento	5.753,10	5.753,10	5.753,10	5.753,10	5.753,10	5.440,60	5.440,60	5.440,60	5.440,60	5.440,60
	142	II. di segala	5.459,35	5.459,35	5.459,35	5.459,35	5.459,35	5.146,85	5.146,85	5.146,85	5.146,85	5.146,85
	145	III. di orzo	5.627,50	5.627,50	5.627,50	5.940,00	5.940,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.627,50	5.627,50
	148	IV. di avena	4.938,75	5.251,25	5.251,25	5.251,25	5.251,25	4.626,25	4.938,75	4.938,75	4.938,75	4.938,75
	152	V. di granturco	5.270,60	5.270,60	5.270,60	5.270,60	5.270,60	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10
	155	VI. di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	593,75	593,75	1.156,25	zero	zero	281,25	281,25	843,75
	162	VIII. di miglio	4.701,25	4.701,25	4.701,25	4.701,25	4.701,25	4.388,75	4.388,75	4.388,75	4.388,75	4.388,75
	165	IX. di sorgo o di durra	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.649,35	4.649,35	4.649,35	4.649,35	4.649,35
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:										
	172	I. di frumento	2.579,35	2.579,35	2.579,35	2.579,35	2.579,35	2.266,85	2.266,85	2.266,85	2.266,85	2.266,85
	175	II. altri	2.378,10	2.378,10	2.378,10	2.378,10	2.378,10	2.065,60	2.065,60	2.065,60	2.065,60	2.065,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturati	634,35	634,35	634,35	662,50	662,50	365,60	365,60	365,60	393,75	393,75
		B. altri:										
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.496,85	5.496,85	5.496,85	5.496,85	5.496,85	4.321,85	4.321,85	4.321,85	4.321,85	4.321,85
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (1)	3.012,50	3.012,50	3.012,50	3.012,50	3.012,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-68 al 4-9-68	dal 5-9-68 all'11-9-68	dal 12-9-68 al 17-9-68	dal 18-9-68 al 26-9-68	dal 27-9-68 al 30-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-9-68 al 4-9-68	dal 5-9-68 all'11-9-68	dal 12-9-68 al 17-9-68	dal 18-9-68 al 26-9-68	dal 27-9-68 al 30-9-68
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. non torrefatto:										
		I. di frumento:										
	01	a. presentato sotto forma di farina	5.942,50	5.942,50	5.942,50	5.942,50	5.942,50	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	04	b. altro	4.582,50	4.582,50	4.582,50	4.582,50	4.582,50	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
		II. altro:										
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.293,10	5.293,10	5.293,10	5.571,25	5.571,25	4.730,60	4.730,60	4.730,60	5,008,75	5.008,75
	14	b. non nominato	4.096,85	4.096,85	4.096,85	4.305,00	4.305,00	3.534,35	3.534,35	3.534,35	3.742,50	3.742,50
	21	B. torrefatto	4.681,85	4.681,85	4.681,85	4.923,75	4.923,75	4.119,35	4.119,35	4.119,35	4.361,25	4.361,25
ex 11.08		A. amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	3.012,50	3.012,50	3.012,50	3.012,50	3.012,50	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero	zero
	07	III. amido di frumento	2.579,35	2.579,35	2.579,35	2.579,35	2.579,35	1.516,85	1.516,85	1.516,85	1.516,85	1.516,85
	14	IV. fecola di patate	3.012,50	3.012,50	3.012,50	3.012,50	3.012,50	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	18	V. altri	3.012,50	3.012,50	3.012,50	3.012,50	3.012,50	1.768,75	1.768,75	1.768,75	1.768,75	1.768,75
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
		A. non torrefatti:										
	02	I. di frumento	12.132,50	12.132,50	12.132,50	12.132,50	12.132,50	2.757,50	2.757,50	2.757,50	2.757,50	2.757,50
	05	II. altri	11.797,50	11.797,50	11.797,50	11.797,50	11.797,50	2.422,50	2.422,50	2.422,50	2.422,50	2.422,50
	08	B. torrefatti	12.132,50	12.132,50	12.132,50	12.132,50	12.132,50	2.757,50	2.757,50	2.757,50	2.757,50	2.757,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:										
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.543,75	7.543,75	7.543,75	7.543,75	7.543,75	2.543,75	2.543,75	2.543,75	2.543,75	2.543,75
	06	b. altri	5.387,50	5.387,50	5.387,50	5.387,50	5.387,50	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
		II. altri:										
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.543,75	7.543,75	7.543,75	7.543,75	7.543,75	2.543,75	2.543,75	2.543,85	2.543,75	2.543,75
	09	b. non nominati	5.387,50	5.387,50	5.387,50	5.387,50	5.387,50	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-68 al 4-9-68	dal 5-9-68 all'11-9-68	dal 12-9-68 al 17-9-68	dal 18-9-68 al 26-9-68	dal 27-9-68 al 30-9-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-9-68 al 4-9-68	dal 5-9-68 all'11-9-68	dal 12-9-68 al 17-9-68	dal 18-9-68 al 26-9-68	dal 27-9-68 al 30-9-68
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.543,75	7.543,75	7.543,75	7.543,75	7.543,75	2.543,75	2.543,75	2.543,75	2.543,75	2.543,75
	12	II. altri	5.387,50	5.387,50	5.387,50	5.387,50	5.387,50	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:										
		A. di cereali:										
		I. di granturco o di riso:										
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	843,75	843,75	843,75	843,75	843,75	843,75	843,75	843,75	843,75	843,75
		b. altri:										
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (1)	1.349,35	1.349,35	1.349,35	1.349,35	1.349,35	1.349,35	1.349,35	1.349,35	1.349,35	1.349,35
	07	2. non nominati	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35
		II. di altri cereali:										
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,50 %, in peso	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	14	b. altri	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35	2.699,35

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2584)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Dell'Imperatore-Kaiserwasser »

Con decreto n. 1038 del 7 luglio 1969 la S.p.a. Fonti di San Candido, con sede in San Candido (Bolzano), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acqua dell'Imperatore-Kaiserwasser », che sgorga dalle fonti di San Candido in territorio del comune di San Candido (Bolzano). L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro, 1/2 litro ed 1/4 di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca a fondo giallo paglierino, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 10,9 per le bottiglie da 1 litro, di cm. 14,5 × cm. 9,6 per quelle da 1/2 litro e di cm. 11,5 × cm. 7,5 per quelle da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri, riportanti diciture in caratteri rossi e bleu e delimitati da fregi ornamentali in colore bleu. Nel riquadro sinistro figureranno, in lingua italiana e tedesca, alcune notizie sull'acqua, e in data 1° settembre 1967 le proprietà terapeutiche indicate dal prof. Enrico Fiaschi, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Padova. In fondo allo stesso riquadro saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro centrale figurerà, nel mezzo, uno stemma in rosso, bleu e bianco, rappresentato da un orso, da un leone e da un'aquila bifronte, dai cui becchi sgorga dell'acqua, e lo sfondo di montagne. Al di sopra di tale stemma si leggerà « Acqua dell'Imperatore », al di sotto « Kaiserwasser » « Sorgente di S. Candido (Bolzano) » « Fonti di S. Candido S.p.a. » « Quelle in Innichen (Bozen) Italien ».

Nel riquadro destro, dall'alto in basso, saranno riportati i *dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze* presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 20 dicembre 1966 dal prof. Umberto Carretta dell'istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Padova, il giudizio di purezza batteriologica, formulato il 27 giugno 1966 dal professore Bruno Paccagnella, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Ferrara, e la dicitura « imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale, da una vasca di raccolta, situata nella galleria contrassegnata con n. 3, viene addotta, mediante tubazione di acciaio inossidabile della lunghezza di circa 3200 metri, allo stabilimento di imbottigliamento. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(6550)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 18 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,11	628,45	628,40	628,15	628,40	628,10	628,40	628,15	628,11	628,80
$ Can.	581,45	581,38	581,10	581,35	581,30	581,50	581,70	581,35	581,45	581,55
Fr Sv.	145,92	146.02	146,04	145,915	146 —	145,92	145,985	145,915	145,92	146,10
Kr D.	83,47	83,49	83,52	83,46	83,50	83,47	83,50	83,46	83,47	83,65
Kr N.	87,93	87,98	88,05	87,945	88 —	87,90	87,985	87,945	87,93	88 —
Kr Sv.	121,40	121,60	121,65	121,53	121,50	121,40	121,58	121,53	121,40	121,50
Fol	172,66	172,82	172,88	172,53	172,80	172,66	172,80	172,53	172,66	172,75
Fr B	12,50	12,512	12,5125	12,5025	12,49	12,50	12,51	12,5025	12,50	12,55
Franco francese	126,31	126,35	126,40	126,305	126,30	126,32	126,35	126,305	126,31	126,35
Lst	1501,55	1502,15	1502,25	1501,50	1501,50	1501,30	1502.10	1501,50	1501,55	1502,85
Dm. occ	157,38	157,66	157,70	157,54	157,55	157,38	157,55	157,54	157,38	157,70
Scell. Austr.	24,32	24,33	24,35	24,3390	24,30	24,32	24,343	24,3390	24,32	24,32
Escudo Port.	22,04	22,04	22,06	22,0575	22,05	22,04	22,05	22,0575	22,04	22,04
Peseta Sp.	8,99	8,99	9 —	8,99	9 —	8,99	8,905	8,99	8,99	8,99

Media dei titoli del 18 luglio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,90
» 5 % (Città di Trieste)	94,575
» 5 % (Beni Esteri)	93,50
» 5.50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99.325
» » » » 1968-83	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,15
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,275
1 Dollaro canadese	581,525
1 Franco svizzero	145,95
1 Corona danese	83,48
1 Corona norvegese	87,965
1 Corona svedese	121,555
1 Fiorino olandese	172,765
1 Franco belga	12,506
1 Franco francese	126,327
1 Lira sterlina	1501,80
1 Marco germanico	157,545
1 Scellino austriaco	24,341
1 Escudo Port	22,054
1 Peseta Sp.	8,992

MINISTERO DEL TESORO

SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, AL 31 DICEMBRE 1968

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1968 della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ATTIVITA'

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	155.037.165.459
Immobili ceduti a pagamento dilazionato - valore capitale	»	92.959.795
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	12.854.222.786
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	272.342.739.915
Partecipazioni	»	644.500.000
3. Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	445.278.741.985
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	10.492.391.374
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	60.472.340.629
5. Disponibilità liquide:		
Cassa contante	»	52.512.286
Conto corrente fruttifero col tesoro	»	3.716.188.909
Conto corrente infruttifero col tesoro	»	5.225.630
Conti correnti postali	»	5.596.768.530
Oro di proprietà	»	23.199.000
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	137.490.197.646
Contributo del Ministero del tesoro	»	775.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	14.045.562.576
Canoni di affitto di immobili	»	727.695.091
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	»	760.490
Dividendi su partecipazioni	»	29.002.500
Rate di ammortamento mutui	»	7.704.824.753
Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione	»	1.674.674.936
Contributi statali e regionali sui mutui	»	1.820.722.294
Annualità e semestralità statali scontate	»	680.816
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	»	1.926.224.684
Ordini di riscossione da introitare	»	27.261.205.103
Debitori diversi	»	247.182.750
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	200.875.445
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	5.538.596.832
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	403.762.979
8. Mobili	»	1
TOTALE	L.	1.166.455.925.194

PASSIVITA'

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da rimborsare	L.	7.010.060.448
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	965.177.507
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	25.420.660.882
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	11.443.509
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	33.038.477.395
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	3.448.507
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	416.678.251
Imposte erariali	»	7.933.332.988
Mandati di pagamento inestinti	»	13.656.747.151
Mandati perenti	»	141.914.544
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	270.734.355
Creditori diversi	»	4.209.154.380
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	242.875.420
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	1.093.562.544
TOTALE	L.	94.414.267.882

2. Fondi di riserva:		
Fondo ammortamento costo stabili	L.	969.416.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	1.374.730.119
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	2.228.741.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	550.351.521
TOTALE	L.	5.123.238.640
TOTALE 1 + 2	L.	99.537.506.522
3 Patrimonio netto	L.	1.066.918.418.672
a) Riserva matematica	1.066.918.418.672	
b) Riserva di garanzia	—	
c) Fondo utili	—	
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO	L.	1.166.455.925.194

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1968 della Cassa per le pensioni ai sanitari

ATTIVITA'

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	11.597.048.947
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	209.472.225
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	35.330.781.087
3 Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	1.384.871.776
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	403.300.528
4 Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	1.240.444.068
5. Disponibilità liquide:		
Cassa contante	»	1.860.224
Conto corrente fruttifero col tesoro	»	9.149.809.084
Conto corrente infruttifero col tesoro	»	591.523
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	15.324.013.411
Contributo del Ministero del tesoro	»	160.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	479.874.473
Canoni di affitto di immobili	»	47.438.501
Rate di ammortamento mutui		—
Annualità e semestralità statali scontate	»	35.455
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	»	87.547.615
Ordini di riscossione da introitare	»	3.279.715.039
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	3.952.838
Debitori diversi	»	17.525.989
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	5.461.125
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	706.011.943
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	13.532.350
8. Mobili	»	1
TOTALE	L.	79.443.288.202

PASSIVITA'

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da rimborsare	L.	440.961.588
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	1.529.618.000
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	4.598.245
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	127.963.831
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	20.249.455
Imposte erariali	»	825.525.752
Mandati di pagamento inestinti	»	309.356.273
Mandati perenti	»	6.648.414
Creditori diversi	»	80.320.826
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	13.042.070
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	104.105.833
TOTALE	L.	3.462.390.287

2. Fondi di riserva:		
Fondo ammortamento costo stabili		L. 47.966.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili		» 80.564.915
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili		» 129.792.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti		» 11.488.178
Totale		L. 269.811.093
Totale 1 + 2		L. 3.732.201.380
3. Patrimonio netto		L. 75.711.086.822
a) Riserva matematica	75.711.086.822	
b) Riserva di garanzia	—	
c) Fondo utili	—	
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto		L. 79.443.288.202

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1968 della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate

ATTIVITA'

1. Immobili:	
Immobili di proprietà	L. 3.496.950.570
2. Titoli:	
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	» 15.671.852.228
3. Mutui:	
Mutui - valore capitale	» 453.999.310
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	» 543.135.376
5. Disponibilità liquide:	
Cassa contante	» 1.289.924
Conto corrente fruttifero col tesoro	» 2.142.520.226
Conto corrente infruttifero col tesoro	» 35.810
6. Crediti:	
Contributi previdenziali ordinari	» 2.471.316.526
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	» 89.189.865
Canoni di affitto di immobili	» 12.489.021
Rate di ammortamento mutui	» —
Contributi statali e regionali sui mutui	» 2.660.000
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	» 45.301.976
Ordini di riscossione da introitare	» 544.631.643
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	» 621.531
Debitori diversi	» 4.024.765
7. Ratei:	
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	» 270.729.674
8. Mobili	» 1
Totale	L. 25.750.748.446

PASSIVITA'

1. Debiti:	
Pensioni ed assegni vitalizi da rimborsare	L. 161.616.523
Quote di prezzo per acquisto immobili	» 289.148.934
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	» 549.655
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	» —
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	» 11.058.117
Imposte erariali	» 191.283.695
Mandati di pagamento inestinti	» 139.518.480
Mandati perenti	» 1.727.030
Creditori diversi	» 4.523.009
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	» 1.155.287
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	» 31.875.222
Totale	L. 832.455.952
2. Fondi di riserva:	
Fondo ammortamento costo stabili	L. 28.224.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	» 51.361.239
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	» 103.366.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	» 8.766.228
Totale	L. 191.717.467
Totale 1 + 2	L. 1.024.173.419
Da riportare	L. 1.024.173.419

	Riporto . . .	L.	1.024.173.419
3 Patrimonio netto		L.	24.726.575.027
a) Riserva matematica	24.726.575.027		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO		L.	25.750.748.446

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1968 della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari

ATTIVITA'

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	—
2. Titoli:		
Titoli di Stato	»	22.073.228
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	1.333.818.012
3. Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	327.645.643
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	25.282.121
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	91.534.783
5 Disponibilità liquide:		
Cassa contante	»	306.464
Conto corrente fruttifero col tesoro	»	161.794.463
Conto corrente infruttifero col tesoro	»	166.201
6 Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	60.589.869
Contributo del Ministero del tesoro	»	15.000.000
Contributo del Ministero di grazia e giustizia	»	396.947.692
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	5.141.532
Contributi statali e regionali su mutui	»	3.040.000
Annualità e semestralità statali scontate	»	65.201
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	»	7.143.939
Ordini di riscossione da introitare	»	52.747.668
Debitori diversi	»	558.465
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	531.945
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	28.584.250
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	246.705
8 Mobili	»	1
TOTALE . . .	L.	2.533.218.182

PASSIVITA'

1. Debiti:			
Pensioni ed assegni vitalizi da rimborsare		L.	101.038.999
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare		»	4.133.660
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare		»	1.213.242
Imposte erariali		»	25.509.940
Mandati di pagamento inestinti		»	65.438.300
Mandati perenti		»	8.385
Creditori diversi		»	2.338
Depositi volontari effettuati dagli iscritti		»	1.741.474
TOTALE . . .		L.	199.086.338
2. Fondi di riserva:			
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti		L.	1.576.462
TOTALE . . .		L.	1.576.462
TOTALE 1 + 2 . . .		L.	200.662.800
3 Patrimonio netto		»	2.332.555.382
a) Riserva matematica	2.332.555.382		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO		L.	2.533.218.182

Il direttore generale
RIVANO

Il direttore della ragioneria centrale
LIUZZI

(5522)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a sei posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

All'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 529/P del 16 giugno 1969, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a sei posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 877/P del 25 settembre 1968.

(6443)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a sette posti di educatore aggiunto in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 12 del 30 giugno 1969 è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1969, registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 297, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per esame e per titoli a sette posti di educatore aggiunto in prova, ruolo personale rieducazione, carriera di concetto, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con i decreti ministeriali 4 agosto 1966 e 9 giugno 1967.

(6415)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga dei termini del concorso per titoli per la nomina di venticinque capitani di corvetta di complemento nel Corpo di stato maggiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1969, registro n. 6 Difesa, foglio n. 391, con cui è stato bandito un concorso per titoli per la nomina di venticinque capitani di corvetta di complemento nel Corpo di stato maggiore.

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'amministrazione occorre prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

I termini fissati nel decreto ministeriale 14 febbraio 1969, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per la nomina di venticinque capitani di corvetta di complemento nel Corpo di stato maggiore sono prorogati di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1969
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 150

(6730)

Proroga dei termini del concorso per titoli per la nomina di cinquanta tenenti di vascello di complemento nel Corpo di stato maggiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1969, registro n. 6 Difesa, foglio n. 393, con cui è stato bandito un concorso per titoli per la nomina di cinquanta tenenti di vascello di complemento nel Corpo di Stato maggiore;

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'amministrazione occorre prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

I termini fissati nel decreto ministeriale 14 febbraio 1969, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per la nomina di cinquanta tenenti di vascello di complemento nel Corpo di stato maggiore, sono prorogati di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1969
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 151

(6731)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della sottocommissione giudicatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1968, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 317, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1968, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 145;

Considerato che, come risulta dai verbali dell'anzidetta commissione, i candidati che hanno sostenuto le prove scritte del suddetto concorso hanno superato il numero di tremila;

Considerato, pertanto, che, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, occorre integrare la suaccennata commissione giudicatrice con una sottocommissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, costituita con il decreto ministeriale 15 luglio 1968, citato nelle premesse, è integrata da una sottocommissione giudicatrice, composta dai membri sotto indicati:

Spina dott. Vittorio, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Longhi dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Vecchione dott. Girolamo, direttore di sezione del Ministero del tesoro;

Cardella dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario aggiunto saranno disimpegnate dal dott. Renato Crocetta, direttore di sezione.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1969
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 24

(6440)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a quattro posti di autista di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 12, del 20 marzo 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1969, registro n. 15, foglio n. 298, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di autista di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti

(6321)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a cinque posti di fotografo di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione del ruolo delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 12, del 20 marzo 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1969, registro n. 16, foglio n. 225, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esame a cinque posti di fotografo di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

(6322)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1737.4.III del 18 maggio 1968, col quale sono state messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1967;

Viste le risultanze delle operazioni ed in particolare la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto n. 1037.4.III del 21 marzo 1969;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1927, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modificazioni necessarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854, recante modificazioni alle precedenti disposizioni in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, recante modificazioni alle precedenti disposizioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto, vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1967;

1. Zanella Arduino	punti	63,255	su 120
2. Meleleo Nicola	»	59,445	»
3. Casella Pietro	»	57,539	»
4. Sergi Ugo	»	56,695	»
5. Tinelli Luigi	»	56,034	»
6. Zandonella Guido	»	55,729	»
7. Spinamano Bruno	»	54,942	»
8. Di Tommaso Ivo	»	53,640	»
9. Sommacal Andrea	»	50,515	»
10. Fain Pier Giovanni	»	48,780	»
11. Granato Alfio	»	48,414	»
12. Tellarini Domenico	»	46,424	»
13. Morosini Augusto	»	42,503	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno; affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Belluno, addì 23 giugno 1969

Il medico provinciale: MAGRÌ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2281.4.III del 23 giugno 1969, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1967;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le preferenze dichiarate dai candidati risultati idonei nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sotto indicati, e che sono stati idonei al concorso in parola, sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a lato del loro nome:

1) Zanella Arduini: Valle di Cadore;
2) Meleleo Nicola: Vigo e Lorenzago di Cadore;
3) Casella Pietro: Forno di Zoldo;
4) Sergi Ugo: Alleghe;
5) Tinelli Luigi: Zoldo Alto;
6) Zandonella Guido: S. Nicolò e Danta;
7) Spinamano Bruno: Livinallongo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno; affisso agli albi di questo ufficio, della prefettura di Belluno e dei comuni interessati.

Belluno, addì 23 giugno 1969

Il medico provinciale: MAGRÌ

(6311)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.